

Formula Completa Facoltativa

“Assistenza/Bagaglio/Spese sanitarie”



GOLD WING CLUB ITALIA 1989

Sede Legale: via Condove, 26 -10129 Torino
P.Iva: 02376830168

ASSISTENZA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della polizza stessa.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell'assistenza.

MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

Per ottenere l'Assistenza, contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Struttura Organizzativa, attraverso le seguenti modalità:

NUMERO VERDE **800 904 871**
(con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero)

NUMERO URBANO **+39 011 6523200**
(con costo della telefonata a carico del chiamante)

FAX **+39 011 658652**

E-MAIL pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*.

Devono essere comunicati i seguenti dati:

 *Codice personale di riconoscimento:* **034/885**

 generalità dell'Assicurato;

 luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;

 numero di targa del *Veicolo*;

 tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per l'invio dei ricambi originali:

-  marca, modello ed anno di costruzione del *Veicolo*;
-  tipologia del pezzo di ricambio;
-  dati e recapito dell'officina incaricata delle riparazioni.

La *Struttura Organizzativa* ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'*Assicurato* é tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

In caso di prestazioni rese a seguito di *Infortunio*, la *Struttura Organizzativa* può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'*Assicurato*; a tal fine, l'*Assicurato* ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'*Assicurato*, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Assistenza stradale Formula completa Facoltativa

La *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza nella formula indicata in *Polizza* quando l'*Assicurato* si trova:

- in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

DEFINIZIONI - GARANZIA ASSISTENZA

ABITAZIONE

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

ASSICURATO

La persona fisica residente in Italia, socia del Gold Wing Club Italia 1989, nella sua qualità di conducente o trasportata sul veicolo; gli altri trasportati sul *Veicolo*, purché residenti in Italia.

CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Il codice indicato che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'Assistenza quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali é preminente quello di pagare il *Premio*.

DESTINAZIONE

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FURTO

Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

LUOGO DELL'ASSISTENZA

Località ove si trova l'*Assicurato*, presso la quale la *Società* è chiamata ad erogare le coperture previste.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale la *Società* presta la garanzia assicurativa.

RAPINA

Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

SINISTRO

Ogni evento imprevedibile, che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

SOCIETÀ

Fondiarìa - SAI S.p.A.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA

L'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

VEICOLO

Il motociclo ad uso privato, di proprietà dell'*Assicurato*, la cui targa sia stata inserita negli elenchi trasmessi alla *Struttura Organizzativa*.

FORMULA COMPLETA FACOLTATIVA

Le seguenti garanzie sono operanti ad integrazione di quanto previsto nella FORMULA BASE.

CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO: 034/885

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

B.1) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di euro 550 per *Sinistro*.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro* o l'*Infortunio* si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*

B.2) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

In caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la *Struttura Organizzativa* organizza e dispone il rientro all'*Abitazione* o, a scelta dell'*Assicurato*, la prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative.

Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall'*Assicurato*, tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, nave o altro).

Se l'*Assicurato* intende usufruire di un'autovettura sostitutiva, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un veicolo a noleggio di cilindrata compresa tra 1.0 e 1.2 cc., per un massimo di 2 giorni, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso.

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio*, non sia in condizioni di condurre il *Veicolo* e nessuno degli altri *Assicurati* sia in condizioni di sostituirlo alla guida, la *Struttura Organizzativa*, sentito anche il parere dell'*Équipe medica*, organizza e dispone il rientro all'*Abitazione* o, a scelta dell'Assicurato, la prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative.

Gli spostamenti organizzati dalla *Struttura Organizzativa* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la stessa ritiene più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato.

B.3) RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la *Struttura Organizzativa* dispone il trasporto del *Veicolo* fino all'officina più vicina all'*Abitazione* o alla *Abitazione*.

La *Società* tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto del *Veicolo*;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato richiede l'attivazione della garanzia ed il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del *Veicolo*.

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio*, non sia in condizioni di condurre il *Veicolo* e nessuno degli altri *Assicurati* sia in condizioni di sostituirlo alla guida, la *Struttura Organizzativa*, sentito anche il parere dell'*Équipe medica*, organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'*Abitazione*.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative al trasporto del *Veicolo*.

B.4) ANTICIPO DI DENARO

In caso di *Sinistro*, *Infortunio* oppure *Furto* o *Rapina*, tentati o consumati, del *Veicolo* o di oggetti che si trovano a bordo dello stesso, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un importo in denaro per consentire all'Assicurato di far fronte a spese imprevedibili.

La *Società* anticipa il pagamento di:

- spese impreviste, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- spese mediche impreviste, ma documentate, a seguito di *Infortunio*;
- spese impreviste, ma documentate, a seguito di *Furto* o *Rapina*

fino ad un importo massimo di euro 550,00.

La *Società* mette a disposizione l'anticipo sul *Luogo dell'assistenza* solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie.

I suddetti importi, sui quali non saranno applicati interessi, dovranno essere restituiti dall'Assicurato entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine

l'*Assicurato* dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

La prestazione non è operante se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa*:

- garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate;
- copia della denuncia per *Furto* o *Rapina* presentata alla competente Autorità.

B.5) CONSULENZA MEDICA

In caso di *Infortunio*, l'*Assicurato* può telefonare alla *Struttura Organizzativa*, presso la quale è garantita la presenza di un'*Équipe medica* per fornire consigli utili ed informazioni su:

- ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
- medici generici o specialisti;
- disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
- argomenti di carattere medico.

La *Società* si fa carico delle relative spese.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

B.6) TRASFERIMENTO SANITARIO

In caso di *Infortunio*, l'*Équipe medica* valutate le condizioni cliniche dell'*Assicurato*, anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno, trasferire l'*Assicurato* alla *Struttura sanitaria* più vicina al *Luogo dell'assistenza*, idonea a garantirgli le cure specifiche del caso.

L'*Équipe medica* a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.

La *Società* si fa carico delle relative spese.

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'*Assicurato* non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'*Équipe medica*.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla *Società*.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

Prestazioni operanti solo all'Estero

B.7) ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro*, la *Struttura Organizzativa*, qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente, anticipa l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 550.

La *Società* mette a disposizione l'anticipo sul *Luogo dell'assistenza* solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie.

I suddetti importi, sui quali non saranno applicati interessi, dovranno essere restituiti dall'*Assicurato* entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine

L'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

La prestazione non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

B.8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

In caso di *Infortunio* dell'Assicurato che ne comporti il ricovero presso una *Struttura sanitaria* per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni, la *Struttura Organizzativa* organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un *Famigliare* residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

La *Società* si fa carico delle relative spese.

Gli spostamenti organizzati dalla *Società* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la *Struttura Organizzativa* ritiene più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e con l'esclusione del veicolo a noleggio.

B.9) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI

In caso di *Sinistro* avvenuto nel territorio dell'Unione Europea, qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del *Veicolo*, la *Struttura Organizzativa* provvede a recapitare il materiale richiesto presso l'officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regolano il trasporto.

La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale.

La *Società* tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'Assicurato.

ESCLUSIONI

L'assistenza non è operante:

- salva specifica pattuizione, per i *Sinistri* e gli *Infortuni* determinati da uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione;
- nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle

indicazioni della carta di circolazione;

- quando il *Veicolo* è ricoverato in box o rimessa;
- in caso di dolo di terzi, dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- in caso di *Infortuni* sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'*Assicurato*;
- se il conducente non è abilitato a condurre il *Veicolo* a norma delle disposizioni di legge in vigore.

La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* a causa del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del *Veicolo*.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*, la *Società* non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'*Assicurato* a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire alla *Società* i giustificativi in originale delle spese sostenute.

La *Società* non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da *Strutture Organizzative* diverse da quella indicata in *Polizza*.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore.

Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della *Società* dovranno essere corrisposte direttamente dall'*Assicurato* al professionista intervenuto.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla *Società*, se l'*Assicurato* o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla stessa *Società*.

Gli spostamenti organizzati dalla *Struttura Organizzativa* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'*Assicurato*.

Gli importi riconosciuti dalla *Struttura Organizzativa* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a

disposizione. L'*Assicurato* che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Struttura Organizzativa* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.

DEFINIZIONI – GARANZIE ASSICURATIVE

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

CONTRAENTE

La **GOLD WING CLUB ITALIA 1989 con Sede Legale a TORINO 10129 – Via Condove 26 – Partita Iva 02376830168 – Codice Fiscale 92021820375**, che sottoscrive il contratto di Assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio.

ASSICURATO

I Soci regolarmente iscritti all'Associazione **GOLD WING CLUB ITALIA 1989**, segnalati dalla Contraente negli elenchi nominativi.

Sono inoltre da considerarsi Assicurati, a titolo gratuito, i trasportati a bordo del motociclo al momento del sinistro.

SOCIETA'

FONDIARIA-SAI S.p.A., con sede legale in Firenze, piazza della Libertà 6, e Direzione in Torino, corso Galileo Galilei 12.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'assicuratore.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Abiti, biancheria, calzature, attrezzi sportivi, documenti di identità personali e di viaggio, apparecchiature foto-cine-ottica, apparecchi elettrici e quant'altro per uso personale l'Assicurato abbia portato con sé, escluso il casco ed esclusi denaro, valori e preziosi.

FURTO CON SCASSO

Impossessamento della cosa mobile altrui mediante il forzamento o la rottura dei mezzi di chiusura e/o di protezione del motociclo e relativo rimorchio originale o comunque omologato, tali da causare l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento di detti mezzi senza adeguate riparazioni.

RAPINA

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi.

DANNI DIRETTI

Danni materiali che i beni subiscono direttamente dall'azione di uno o più eventi per i quali è prestata l'assicurazione

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INFORTUNIO STRADALE

Infortunio subito in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il proprio motociclo Honda Gold Wing in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo. Sono inoltre ricompresi gli infortuni subiti in occasione della salita e della discesa dal motociclo stesso.

FRATTURA

Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

ISTITUTO DI CURA

Ospedale, Clinica, Casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato.

RICOVERO

Degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento

APPARECCHIO TERAPEUTICO

Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

GARANZIE ASSICURATIVE

L'assicurazione comprende le seguenti garanzie:

1. **Sottrazione e/o danneggiamento di bagaglio ed effetti personali**
2. **Spese Sanitarie da infortunio Stradale dell'Assicurato Conducente e/o trasportato a bordo del motociclo**

CAPITOLO 1) - SOTTRAZIONE E/O DANNEGGIAMENTO DI BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Fondiaria-Sai S.p.a. garantisce nel limite massimo di **Euro 500,00** per sinistro e anno assicurativo, il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal "Bagaglio" trasportato a bordo del motociclo, compreso il bagaglio riposto nel relativo rimorchio purché originale o comunque omologato, se regolarmente chiuso a chiave negli appositi bauletti/vani fissi e incorporati nel motociclo stesso, accaduti in Italia, nel Continente Europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del mediterraneo, causati da:

- **Furto con scasso, Rapina**, danneggiamento del bagaglio occasionato nel tentativo o nella esecuzione della rapina o del furto..
- **Atti vandalici e dolosi**, fatti cagionati da scioperanti o altre persone che prendano parte a tumulti o sommosse o che commettano, anche individualmente, azioni dolose, comprese quelle di terrorismo o sabotaggio, compresi i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi. Sono esclusi i danni causati da imbrattamento e quelli da sottrazioni o ammanchi di qualsiasi genere.
- **Rapina di vestiario**: indossato dall'Assicurato escluso il casco. In nessun caso FONDIARIA-SAI risarcirà somme maggiori di **euro 150**;

nonché i danni al bagaglio dovuti a:

- **Incendio, Scoppio, Esplosione, Azione del fulmine, collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento e uscita di strada del motociclo**;

Art. 1.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti a sottrazione e/o danneggiamento di:

- cose riposte nel motociclo non chiuse a chiave o lasciate in modo visibile;
- cose poste nel motociclo lasciato incustodito dalle ore 20 alle ore 6;

Sono altresì esclusi:

- i danni/guasti al motociclo causati dai ladri nel tentativo o nell'esecuzione di furto e rapina.

Art. 1.3 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà, entro 15 giorni dalla data di accadimento, trasmettere denuncia scritta **all'Agenzia Generale di Vercelli FONDIARIA-SAI** –

Divisione Sai, (via Dante 59, 13100 Vercelli, tel. 0161/250393, fax 0161/217085, email: info@saivercelli.it) tramite lettera, fax o e-mail.

In relazione al danno subito l'Assicurato deve provvedere a stendere un rapporto circostanziato alla FONDIARIA-SAI allegando copia autentica della denuncia effettuata dall'Assicurato all'Autorità Giudiziaria competente fermo quanto disposto all'art. 6) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Analoga denuncia dovrà essere effettuata all'albergatore eventualmente responsabile del danno ai sensi degli art. 1783 e seguenti del Codice Civile. In caso di rapina di vestiario avvenuto all'interno di ristoranti, il fatto deve essere confermato per iscritto dal titolare o gestore dell'esercizio.

Art. 1.4 - Liquidazione del danno

Il danno è liquidato in base al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta anche dalla documentazione fornita alla FONDIARIA-SAI dall'Assicurato e sulla base delle spese sostenute per il rimpiazzo o per la riparazione delle cose asportate, distrutte o danneggiate, con il limite della somma assicurata.

Il risarcimento dei danni relativi a documenti di identità personali comporta il rimborso delle spese amministrative sostenute per il loro rifacimento.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione in caso di sinistro della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

CAPITOLO 2) - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO STRADALE

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI rimborsa le spese rese necessarie **da infortunio stradale subito dall'Assicurato Conducente del motociclo e/o dal trasportato a bordo dello stesso**, occorso in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino, entro la somma di **Euro 2.000,00 (mille/00)** per sinistro e anno assicurativo nel Continente Europeo e negli Stati che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo entro la somma di **Euro 3.000,00 (duemila/00)** per sinistro e anno assicurativo, derivanti da:

1) Prestazioni sanitarie durante il ricovero: accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, farmaci, trattamenti fisioterapici, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; inoltre, in luogo delle spese da ricovero, l'Assicurato ha facoltà di richiedere la corresponsione di una diaria sostitutiva pari a euro 50 per ogni giorno di ricovero con il limite massimo di 10 giorni;

2) Prestazioni sanitarie fuori ricovero: visite mediche e specialistiche, accertamenti diagnostici, farmaci con prescrizione medica, assistenza e cure mediche, cure fisioterapiche, assistenza infermieristica.

Il rimborso delle spese sanitarie fuori ricovero avviene con la **franchigia fissa di euro 50** per ciascun sinistro e con **un limite massimo di indennizzo per sinistro e anno assicurativo di Euro 300,00**.

Le prestazioni sanitarie fuori ricovero sono indennizzabili purché sostenute entro 90 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- gli infortuni sofferti se alla guida del motociclo vi è persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- gli infortuni derivanti dall'abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l'Assicurato abbia preso parte volontariamente;
- infortuni derivanti da azioni delittuose dell'Assicurato;
- cure e interventi per l'eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente alla stipulazione della polizza, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima della stipulazione;
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
- acquisto, manutenzione, riparazione o noleggio di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto nelle garanzie;
- prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- prestazioni sanitarie effettuate oltre i novanta giorni successivi dalla data di accadimento del sinistro;
- cure dentarie, salvo quelle derivanti da infortunio;

Sono inoltre escluse:

- le prestazioni sanitarie conseguenti ad infortuni stradali derivanti da infarti miocardici. Tale esclusione non è operante per gli infortuni sofferti dal trasportato a bordo del motociclo stesso.

Art. 2.3 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcoolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale. L'assicurazione cessa col verificarsi di una di queste ipotesi in corso di contratto, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso del premio, che in tal caso viene restituito alla Contraente.

Art. 2.4 - Denuncia del sinistro

L'Assicurato che per il verificarsi di un infortunio stradale necessita di ricovero presso un Istituto di cura, dovrà provvedere ad informare, appena possibile, **l'Agenzia Generale di Vercelli FONDIARIA-SAI Divisione Sai (via Dante 59, 13100 Vercelli, tel. 0161/250393, fax 0161/217085, email: info@saivercelli.it) tramite lettera, fax o email, ed a stendere il relativo rapporto.**

La denuncia deve essere corredata dall'eventuale modello CAI (Constatazione amichevole di incidente), ovvero in mancanza di questo copia del verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso.

L'Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della FONDIARIA-SAI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga

necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la FONDIARIA-SAI ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2.5 - Liquidazione dei danni

La FONDIARIA-SAI al termine del ricovero o a cure ultimate, compiuti gli accertamenti del caso, rimborsa, entro il limite della somma assicurata, le spese sanitarie effettivamente sostenute.

Devono essere presentate alla FONDIARIA-SAI le notule di spesa in originale; nel caso siano intervenuti Enti di assistenza sanitaria sociale e/o altre polizze di assicurazione privata, le notule di spesa devono essere presentate in copia, unitamente alla prova delle somme erogate dagli Enti stessi e/o a documentazione comprovante le spese rimborsate in forza di altre polizze.

Gli originali delle notule di spesa sono acquisiti dalla FONDIARIA-SAI che, a richiesta restituisce i predetti originali previa apposizione della data del pagamento e del relativo importo rimborsato.

La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento dei rimborsi in euro. Per le spese sostenute nei Paesi che non adottano l'euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta sulla base della quotazione BCE riportate su "Il Sole 24 ore".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Formula Completa Facoltativa

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato comunica alla Contraente mezzo Raccomandata, Fax o e-mail la volontà di aderire alla presente polizza, fornendo parimenti alla stessa, idonea documentazione attestante l'effettivo versamento del premio convenuto e cessa alle ore 24,00 del 31 Dicembre dell'anno stesso.

In nessun modo la copertura assicurativa potrà intendersi operante, anteriormente alla data di effettivo versamento/comunicazione della quota assicurativa. e cessa alle ore 24,00 del 31 Dicembre dell'anno stesso.

ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende i danni causati o conseguenti a fatti di guerra, insurrezioni, terremoti e calamità naturali in genere; trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DELLA CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

L'inosservanza degli obblighi da parte della Contraente o dell'Assicurato delle comunicazioni relative ai sinistri, determinata da dolo o colpa grave della Contraente

(o dell'Assicurato se gli obblighi competono a questi), comporta la perdita dal diritto all'indennizzo, mentre l'inosservanza colposa degli stessi obblighi dà alla FONDIARIA -SAI il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Mancando l'accordo sull'ammontare del danno, le Parti potranno nominare i rispettivi Periti; tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nomineranno un Terzo con apposito atto.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo nella nomina del terzo Perito la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha Sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di Legge. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e metà di quelle del terzo.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui dei sinistri o facilita il progresso di questi, perde il diritto all'indennizzo.

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Fondiaria-Sai S.p.a., potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

PROVA

E' a carico di chi chiede l'indennizzo provare l'esistenza degli elementi che valgono a costituire il diritto a termini di contratto.

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o l'Assicurato sono tenuti dovranno essere fatte solo per mezzo di lettera raccomandata, telex, fax, e-mail o telegramma indirizzato alla Direzione di Torino della FONDIARIA -SAI (corso Galileo Galilei 12 – 10126 TORINO) o all'Agenzia FONDIARIA -SAI di Vercelli (via Dante 59, 13100 Vercelli, tel. 0161/250393, fax 0161/217085, email: info@saivercelli.it).